

ALLEGATO C7/2023_eme nov19

“Modalità di concessione ed erogazione”

Contributi per far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive

(art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

EVENTI CALAMITOSI DAL 12 NOVEMBRE 2019

**Allegato C all'OCDPC 13 ottobre 2022, n. 932 (G.U. n. 248 del 22 ottobre 2022) e
OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023 (G.U. 151 del 30 giugno 2023)**

Articolo 1 – Soggetti concedenti e beneficiari

1. I Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi del DCR/51/SR12/2022, che abbiamo già provveduto, ai sensi dell'articolo 8 Allegato C1/2022 al DCR/56/SR12/2022 (*“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo”*), a trasmettere gli esiti istruttori delle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 all'indirizzo PEC emergenza.novembre2019@certregione.fvg.it, provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione.
2. I provvedimenti di concessione sono adottati da parte delle Amministrazioni comunali di cui al comma 1 nei confronti delle attività produttive e imprese la cui posizione è stata ritenuta ammissibile a contributo in conformità alle disposizioni di cui all'OCDPC n. 932/2022 ed è stata oggetto di segnalazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del citato Allegato C1/2022.
3. I provvedimenti di concessione sono adottati in conformità tra l'altro alle disposizioni di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 e all'OCDPC n. 1009/2023.

Articolo 2 – Regimi di aiuto

1. In conformità all'articolo 6 dell'Allegato C1/2022 al DCR/56/SR12/2022 le Amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 adottano i provvedimenti di concessione ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 e all'OCDPC n. 1009/2023, nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato, in particolare come segue:
 - a) alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti (articolo 50) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto articolo 50 si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;
 - b) per le imprese operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art. 37) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato contemplati, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 37 si applica

il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

- c) per le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art. 48) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 48 si applica il Regolamento (UE) n. 717 della Commissione europea del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Articolo 3 – Termini e modalità per l'adozione dei provvedimenti di concessione

1. I provvedimenti di concessione sono adottati dai Soggetti Attuatori in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
 - a) **entro il 30 novembre 2023** qualora il contributo concesso sia stato adottato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013 ovvero Regolamento (UE) n. 717/2014;
 - b) **entro il 20 ottobre 2023** nel caso in cui il contributo sia concesso in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 e Regolamento (UE) n. 2022/2473, tenuto conto delle particolari tempistiche previste da tali Regolamenti.
2. Le Amministrazioni comunali, in fase di adozione dei provvedimenti di concessione, assicurano il rispetto della normativa sugli aiuti di stato nonché della disciplina relativa agli adempimenti di cui al Registro Nazionale Aiuti ai sensi decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 (*"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"* pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017).
3. I provvedimenti di concessione sono comunicati dall'Amministrazione comunale competente contestualmente alla loro adozione, alle imprese beneficiarie del contributo nonché al Soggetto Responsabile OCDPC n. 826/2022 all'indirizzo PEC emergenza.novembre2019@certregione.fvg.it.

Articolo 4 – Titolarità del contributo.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11.3 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022, il contributo non può essere concesso all'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa successivamente all'evento calamitoso né può beneficiare del contributo l'impresa subentrante.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11.3 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 l'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo la presentazione della domanda non può beneficiare del contributo e decade dal contributo eventualmente concesso, che non potrà pertanto essere erogato.

Articolo 5 – Termini per l'esecuzione degli interventi e rendicontazione della spesa

1. I beneficiari dei contributi, in conformità alle disposizioni del diritto comunitario richiamate all'articolo 2 delle presenti modalità operative, provvedono alla conclusione degli interventi e alla rendicontazione della spesa entro i termini di seguito riportati:

- c) Entro il **30 giugno 2024** qualora il contributo concesso sia stato adottato in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013 ovvero Regolamento (UE) n. 717/2014;
 - d) Entro il **01 novembre 2023** nel caso in cui il contributo sia concesso in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 e Regolamento (UE) n. 2022/2473, tenuto conto delle particolari tempistiche previste da tali Regolamenti.
2. I termini di cui al precedente comma 1 sono eventualmente prorogabili da parte del Soggetto Responsabile OCDPC n. 826/2022 ovvero dall'Organismo Istruttore individuato ai sensi del DCR/1/SR12/2022, previa formale richiesta motivata da inviare entro la scadenza fissata al Comune competente e contestualmente all'indirizzo PEC emergenza.novembre2019@certregione.fvg.it.
 3. I beneficiari dei contributi trasmettono la rendicontazione della spesa al Comune competente utilizzando il "Modulo C4/2022 – Rendicontazione della spesa sostenuta" approvato con DCR/56/SR12/2022 e pubblicato sulla pagina web al link [Contributi per danni ad attività produttive | Protezione Civile - Friuli Venezia Giulia](#).
 4. Al modulo C4/2022 è allegata:
 - a) la documentazione a comprova della spesa sostenuta, avente data successiva al 12 novembre 2019, nonché copia dei relativi pagamenti;
 - b) copia della documentazione relativa agli eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire;
 - c) copia della documentazione a comprova degli eventuali premi assicurativi versati nei 5 anni precedenti all'evento calamitoso.

Articolo 6 – Trasferimento delle risorse a favore dei Comuni ai fini dell'erogazione dei contributi

1. Il Soggetto Responsabile OCDPC n. 826/2022 ovvero l'Organismo Istruttore individuato ai sensi del DCR/51/SR12/2022 provvede, nei limiti delle risorse trasferite in esecuzione dell'OCDPC n. 1.009/2023 al trasferimento delle risorse a favore del Comune individuato Soggetto Attuatore, di cui al fabbisogno segnalato in conformità a quanto previsto dall'allegato C1/2022 al Decreto DCR/56/SR12/2022.
2. Il Comune individuato Soggetto Attuatore incaricato dell'adozione dei provvedimenti di concessione provvede, ai fini della successiva liquidazione dei contributi a favore dell'impresa beneficiaria, all'istruttoria sulla documentazione di rendicontazione trasmessa ai sensi dell'articolo 4 delle presenti modalità operative in conformità a quanto previsto dall'OCDPC n. 932/2022.
3. Il Soggetto Attuatore provvede, sulla base delle risorse trasferite ai sensi del comma 1, all'erogazione del contributo concesso a favore dell'impresa beneficiaria:
 - a) **Entro 60 giorni** dalla ricezione della documentazione di rendicontazione della spesa, secondo l'art. 5, nel caso dei contributi concessi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013 ovvero Regolamento (UE) n. 717/2014;
 - b) **Entro il 23 novembre 2023** nel caso in cui il contributo sia concesso in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472 e Regolamento (UE) n. 2022/2473.
4. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.).
5. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'erogazione dei contributi, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a. indicazione dell'ammontare complessivo degli importi liquidati nonché delle eventuali economie registrate;
 - b. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 7.

6. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 5, nel caso in cui l'importo finale erogato fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor importo erogato.

Articolo 7 – decadenza dal contributo

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) carenza di uno dei requisiti di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022;
 - b) nei casi di cui all'articolo 4;
 - c) in caso di violazione della normativa in materia di aiuti di stato imputabile all'impresa richiedente;
2. Il contributo è revocato o rideterminato integralmente parzialmente:
 - a) se l'impresa beneficiaria non provvede entro i termini, ai sensi dell'articolo 5 delle presenti modalità operative;
 - b) se l'impresa risulta aver beneficiato di ulteriori indennizzi/contributi e/o detrazioni sulle medesime categorie di spesa oggetto di contribuzione;
 - c) in caso di violazione della normativa sugli aiuti di stato imputabile all'impresa beneficiaria;
 - d) se il beneficiario rinuncia espressamente al contributo;
 - e) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2;
 - f) nei casi in cui la spesa rendicontata sia difforme rispetto agli interventi preventivati in domanda.

Articolo 8 – Controlli

1. Le Amministrazioni comunali individuate Soggetti Attuatori ai sensi del DCR/51/SR12/2022 procedono al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20% sulla documentazione di rendicontazione presentata dai beneficiari ai sensi dell'articolo 5 delle presenti modalità operative. Il controllo può essere esercitato tramite verifica documentale e/o sopralluoghi in loco ovvero tramite le modalità che il Soggetto Attuatore ritiene conformi alla casistica di propria competenza.
2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita all'articolo 6, comma 2, il Comune in qualità di Soggetto Attuatore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 6 delle presenti modalità operative.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune individuato Soggetto Attuatore è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in relazione alle attività di istruttoria di cui all'articolo 4. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.